

# E D I T T O

MARIO BOLOGNETTI Protonotario Apostolico  
della Santità di Nostro Signore, e sua Rev. Camera Tesoriere Generale.



Essendoci stato rappresentato, che la comunità di Viterbo resti molto pregiudicata nello spaccio del Sale ordinario, che la medesima Comunità è obligata di prendere ogni anno dalla Rev. Camera nella quantità di rubbia trecento quaranta quattro, a cagione, che passando per mezzo a quella Città i Vetturali, che portano il Sale bianco di Trapani negli Stati di Valentano, e Ronciglione, ed ancora nel Castello di S. Martino, i Cittadini, ed i Luoghi Pij della medesima Città in tale occasione si provvedono dello stesso Sale di Trapani, e lasciano di comprare, e consumare il detto Sale ordinario di questa Salara; quindi è, che volendo Noi oviare, che la detta Comunità non abbia questo pregiudizio inerendo alla Risoluzione presa nella Congregazione Camerale delli 13. corrente, e per autorità del nostro Ufficio di Tesoriere Generale, col presente espressamente ordiniamo, e proibiamo a i detti Vetturali, che non ardischino di introdurre, o far' introdurre dentro le porte di detta Città di Viterbo, ne di transitare, o far transitare per mezzo della stessa Città qualunque quantità di detto Sale di Trapani, o di altre qualità, che non sia Sale ordinario destinato per la fornitura di detta Salara, sotto pena della fraude, e della perdita del Sale introdotto o transitato, e delle Bestie, Carri, e Barozze, colle quali lo stesso Sale fosse stato introdotto, o transitato, e di scudi venticinque per ogni rubbio di Sale introdotto, o transitato come sopra, e di altre pene corporali ancora a Nostro arbitrio; permettendo a i detti Vetturali di poter solamente transitare, o far transitare il detto Sale de Trapani fuori delle mura della detta Città di Viterbo.

Averta pertanto ciascuno di non contravenire al presente nostro Editto per, che contro i Contraventori si procederà ancora per inquisitionem, & ex officio, & in ogn' altro miglior modo, e proficuo al Fisco irremissibilmente alla esecuzione delle pene sopra cominate, nella esazione delli quali vogliamo, che una quarta spetti al Giudice, un'altra all' Accusatore un'altra alla detta Comunità, e l'altra quarta alla Rev. Camera.

Volendo, che il presente Editto affisso, e pubblicato in detta Città di Viterbo, e i soliti luoghi a stringa ciascuno, come se gli fosse stato personalmente intimato, e presentato. Da to in Roma dalla Nostra residenza, questo di 17 Marzo 1742.

*Mario Bolognetti Tesoriere Generale.*

*C. Giuliano Rubini Commissario Generale.*

---

IN ROMA, & IN VITERBO Per l' Erede di Giulio de' Giulj 1744.